



Regolamento

per la frequenza volontaria presso la Fondazione

IRCCS Policlinico San Matteo

(Reg. n. 93/2023)

Approvato con decreto n. 5/D.G./1707 del 29 dicembre 2023



SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – PRINCIPI GENERALI	3
ART. 3 – INCOMPATIBILITÀ.....	4
ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIONE	4
ART. 5 – OBBLIGHI DEL FREQUENTATORE VOLONTARIO.....	5
ART. 6 – DURATA	6
ART. 7 – MODALITÀ DI ACCESSO	6
ART. 8 – AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA.....	8
ART. 9 – REVOCA E SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE, INTERRUZIONI VOLONTARIE	9
ART. 10 – TUTOR.....	9
ART. 11. – ATTESTATO DI FREQUENZA.....	10
ART. 12 – RIFERIMENTI NORMATIVI	10
ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ART. 14 – ALLEGATI E MODULISTICA	11
ALLEGATO 1.....	1



ART. 1 – OGGETTO

La Fondazione, nelle forme e nei limiti del presente Regolamento, è disponibile ad accogliere presso le proprie Strutture, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le risorse umane e strumentali disponibili, i frequentatori volontari che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti qui previsti.

Il presente regolamento disciplina le modalità di predisposizione, di ammissione e di gestione della frequenza volontaria presso le strutture della Fondazione da parte di cittadini italiani, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, aventi la maggiore età, in possesso di un titolo di studio e/o abilitazione professionale, ove prevista, coerente con uno dei profili professionali indicati nel CCNLL del comparto sanità e con i compiti attribuiti alla Struttura aziendale presso la quale il frequentatore chiede di essere ammesso.

La frequenza è autorizzata unicamente all'inserimento del frequentatore in un contesto finalizzato alla formazione e crescita professionale ovvero per acquisire e perfezionare esperienze e conoscenze tipiche delle performance sanitarie sotto la diretta responsabilità di un tutor designato dal responsabile della Struttura ospitante.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

Il frequentatore volontario (FV) è il soggetto che sceglie **autonomamente** di frequentare per un determinato periodo di tempo la struttura aziendale al fine di conoscere la realtà sanitaria nei suoi vari aspetti o allo scopo di perfezionare la propria preparazione mediante l'osservazione dell'attività sanitaria effettuata dai professionisti esperti.

L'accoglienza è pertanto tipicamente rivolta a studenti o diplomati, laureandi e laureati, specializzandi e specializzati per acquisire, perfezionare, attraverso l'osservazione, le conoscenze tipiche dell'attività sanitaria, tecnica, amministrativa espletata all'interno della Fondazione.

Il regolamento non si applica alle seguenti fattispecie:



- Nel caso di tirocini o stage formativi disciplinati dalla normativa o da convenzioni sottoscritte dalla Fondazione con istituzioni universitarie, scolastiche o di formazione professionale;
- Nel caso di percorsi formativi rivolti a personale dipendente di altre Aziende, i quali prevedono accordi tra le rispettive Direzioni;
- A titolari di borse di studio e ai titolari di lavoro autonomo (libero professionisti, assegnisti di ricerca ecc.)
- Alle frequenze volontarie disciplinate nell'ambito di convenzioni con le associazioni di volontariato.

ART. 3 – INCOMPATIBILITÀ

Avendo carattere principalmente formativo/didattico ed anche al fine di non dar luogo a potenziali conflitti di interesse in base all'attuale normativa anticorruzione nonché al Codice di comportamento nazionale e aziendale, non possono essere ammessi alla frequenza volontaria coloro che svolgono o che hanno svolto un rapporto di lavoro con aziende pubbliche o private nel settore sanitario.

Non possono essere ammessi alla frequenza coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver ricoperto l'incarico stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Per quanto concerne i cessati in quiescenza dalla Fondazione o da altre aziende sanitarie, si rinvia alla specifica normativa.

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIONE

La Fondazione autorizza la frequenza volontaria, dietro presentazione di esplicita richiesta dell'interessato in base alle modalità di accesso definite al successivo art. 5, ai soggetti individuati all'art. 1 secondo le seguenti modalità.

L'ammissione è subordinata al preventivo consenso alla frequenza da parte, distintamente per ciascun ambito professionale di riferimento (medico/sanitario/infermieristico/tecnico), del



Direttore/Responsabile della Struttura ospitante e/o del Direttore delle Professioni Sanitarie o suo delegato, nonché alla presa visione ed accettazione del presente regolamento.

La frequenza è finalizzata esclusivamente **all'osservazione** delle attività effettuate dai professionisti esperti ed alla eventuale partecipazione a discussioni o riunioni d'équipe o simili, con divieto di svolgere qualsiasi attività assistenziale a diretto contatto con il paziente o attività proprie del rapporto di lavoro.

Più in generale il FV non può esercitare mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze tecnico-professionali del personale dipendente o convenzionato con la Fondazione, né tantomeno sostituirlo; in nessun caso può essere impiegato per integrare il normale funzionamento dell'attività svolta nelle Strutture di riferimento della Fondazione, né effettuare alcuna attività che determini responsabilità o impegni la Fondazione anche verso l'esterno.

L'aspirante frequentatore si impegna a sottostare agli obblighi in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria ed è tenuto all'osservanza di ogni altra disposizione e prescrizione previste dalle vigenti disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed esposizione ai rischi.

La frequenza è esclusa laddove l'attività comporti un rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, se non espressamente autorizzata a seguito di specifica richiesta del Direttore e/o Responsabile della struttura; in tal caso il FV dovrà essere monitorato e dovrà sottoporsi ai controlli indicati dal Medico Autorizzato della Fondazione ai sensi del D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.

In particolare, laddove venga accertato uno stato di gravidanza e per tutto il periodo della gestazione, non sarà ammessa la frequenza presso strutture ove possano verificarsi condizioni di rischio. Non potranno essere ammessi alla frequenza ai fini della osservanza delle norme a tutela della maternità.

È responsabilità del Direttore/Responsabile della struttura e/o Servizio di riferimento vigilare affinché tali disposizioni vengano puntualmente rispettate.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL FREQUENTATORE VOLONTARIO

La frequenza volontaria è svolta gratuitamente e non comporta, pertanto, oneri finanziari a carico della Fondazione.

Non produce in nessun caso l'instaurazione di alcun rapporto lavorativo o di prestazione di opera professionale, né può essere mai intesa come presupposto alla costituzione di un



futuro rapporto lavorativo, avendo quale unico scopo il perfezionamento o approfondimento di conoscenze professionali del frequentatore volontario.

La frequenza volontaria comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento e l'osservanza delle regole generali, organizzative ed operative vigenti in Fondazione.

In particolare il FV ha l'obbligo di osservanza di:

- delle norme di comportamento previste per i dipendenti del corrispondente profilo professionale;
- delle direttive impartite dal Direttore/Responsabile della Struttura ospitante, nel rispetto delle disposizioni e regolamenti aziendali;
- degli adempimenti inerenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il FV è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni delle quali viene a conoscenza durante lo svolgimento della frequenza, così come gli è vietata la divulgazione, la diffusione e l'utilizzo per scopi diversi da quelli finalizzati alla frequenza medesima. Tale obbligo permane anche successivamente alla conclusione della frequenza.

La violazione delle disposizioni costituisce grave motivo di revoca immediata della frequenza e comporta l'assunzione di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 196/03, codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. nonché del regolamento UE 2016/679 (GDPR).

ART. 6 – DURATA

La frequenza volontaria presso le Strutture della Fondazione è autorizzata fino ad un massimo di 18 mesi anche non consecutivi. Eventuali deroghe alla durata della frequenza sono concesse su richiesta motivata del Direttore/responsabile della Struttura ospitante.

È consentita la frequenza di una o più Strutture della Fondazione anche contemporaneamente.

La frequenza volontaria comporta una presenza non superiore a 34 ore settimanali, escluse le ore notturne e/o festive.

Il FV concorda con il proprio Direttore/responsabile tempi e modalità di presenza che, nel rispetto del presente regolamento, vigila in merito.

ART. 7 – MODALITÀ DI ACCESSO

L'aspirante FV è tenuto a formulare la domanda di frequenza almeno 30 gg prima della presunta data d'inizio compilando il modulo disponibile sul sito web della Fondazione



([Allegato 1](#)) in tutti i campi presenti e autocertificare ai sensi degli artt. 45 e 47 del DPR 445/2000 e quindi assumendosi eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, i seguenti elementi:

- i dati anagrafici
- i titoli di studio e l'eventuale abilitazione e/o iscrizione all'Albo o iscrizione al corso di studio
- la Struttura che si intende frequentare e il periodo
- di non essere in alcun rapporto di lavoro con enti pubblici o privati del settore sanitario
- di non avere avuto alcun precedente rapporto di lavoro con la Fondazione
- l'inesistenza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, o eventuali procedimenti penali in corso

La Fondazione si riserva di accertare la rispondenza al vero di quanto dichiarato e in caso di dichiarazioni mendaci, verrà immediatamente revocata la frequenza, fatte salve le diverse e più gravi conseguenze previste dall'ordinamento in materia.

Il frequentatore dovrà altresì:

- comprovare il possesso di idonea copertura assicurativa contro rischi e infortuni decorrente dalla data di concessione e per tutta la durata della frequenza; la polizza dovrà essere integrata da copertura per rischio radiazioni nel caso di frequenza presso Strutture dotate di relativa strumentazione;
- acquisire il parere favorevole del Direttore/Responsabile della Struttura di interesse o del Direttore delle professioni sanitarie o suo delegato, secondo l'ambito di professionalità, espresso mediante sottoscrizione in calce alla domanda;
- dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente.

Gli aspiranti FV provenienti da Paesi esteri provenienti da Stati membri dell'UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, devono risultare titolari del diritto di soggiorno, ovvero titolari dello *status* di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria (art. 7 L. 97/2013).

Il cittadino extracomunitario dovrà presentare copia del titolo di studio in possesso con asseverazione da parte del Tribunale, nonché l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesto, dello Stato estero.

Gli aspiranti frequentatori con titolo di studio conseguito all'estero saranno ammessi alla frequenza volontaria purché i titoli siano equiparati ai titoli italiani con le modalità prescritte dalla legge alla data di presentazione della domanda.



Per i predetti titoli viene richiesta la dichiarazione di equipollenza o di riconoscimento accademico ai sensi della vigente normativa in materia secondo la procedura di cui all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e smi.

ART. 8 – AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA

L'Ufficio competente a ricevere la domanda provvede a verificarne la regolarità, la presenza dei pareri richiesti e delle necessarie dichiarazioni, le condizioni di procedibilità etc.

A conclusione di detta verifica l'iter si differenzia in due fattispecie cui deve essere ricondotta l'autorizzazione, ovvero dell'attività professionale (medica/sanitaria/infermieristica/amministrativa) che il FV vuole approfondire nel periodo di osservazione, ovvero:

- A. il divieto di accesso in aree a rischio specifico, nel qual caso non saranno necessarie ulteriori valutazioni da parte del Direttore della SC Prevenzione Protezione Aziendale - Sicurezza, in quanto assenti rischi professionali espositivi e pertanto l'Ufficio ricevente la domanda procede all'autorizzazione;
- B. la possibilità di accesso in aree a rischio specifico dove sono presenti uno o più rischi espositivi determinati dall'attività da svolgersi (assistenza e cura, uso di agenti chimici, preparazione e somministrazione di farmaci, uso di strumentazioni laser, RM, radiazioni ionizzanti): in questo caso l'Ufficio ricevente la domanda trasmette alla Struttura deputata alla SC Prevenzione Protezione Aziendale - Sicurezza al fine della valutazione di merito, nonché, ai fini del rispetto degli obblighi di Sorveglianza Sanitaria, invia la domanda alla valutazione del Medico Competente affinché possa essere espresso il giudizio di idoneità e gli eventuali accertamenti ulteriori ritenuti necessari.

Concluso il predetto iter la domanda, corredata di tutti i predetti accertamenti, viene restituita all'Ufficio ricevente che rilascia l'autorizzazione alla frequenza con nota scritta da inviarsi all'interessato che potrà quindi accedere alla Struttura prescelta.

Qualora non sia possibile accogliere l'istanza per motivi organizzativi e/o operativi e dar quindi corso alla frequenza, la Fondazione ne dà comunicazione all'interessato entro il termine di 30 gg dalla data di presentazione della richiesta corredata di tutta la documentazione necessaria.



Ottenuta l'autorizzazione, il FV sarà dotato di tesserino identificativo, da indossare durante il periodo di frequenza affinché il frequentatore sia riconoscibile in quanto tale e che la presenza è ai soli fini formativi.

Ai fini di un'eventuale continuazione della frequenza al termine del periodo massimo autorizzato (18 mesi), l'interessato potrà ripresentare la domanda nel termine di 30 gg prima della scadenza senza allegare nuova documentazione se in corso di validità.

ART. 9 – REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, INTERRUZIONI VOLONTARIE

L'autorizzazione alla frequenza può essere revocata in qualsiasi momento dal Direttore/Responsabile della Struttura scelta, anche prima della scadenza per motivi di opportunità legati alle esigenze operative della Fondazione oppure quando sussistano ragioni di ordine professionale, deontologico o comportamento del frequentatore contrario alle norme nazionali, contrattuali o aziendali.

La frequenza volontaria potrà altresì essere sospesa in casi di particolari necessità contingenti (es. emergenza sanitaria).

IL FV che intenda interrompere la frequenza prima del termine di scadenza, dovrà comunicarlo per iscritto tempestivamente al Direttore/Responsabile della Struttura ospitante, contestualmente all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.

ART. 10 – TUTOR

Per gli aspetti puramente didattici, il Direttore/Responsabile della Struttura ospitante individua un Tutor appartenente al medesimo profilo professionale del FV, la cui attività è finalizzata ad attuare e verificare il percorso del FV e in particolare:

- accogliere il FV in Struttura
- accompagnare e favorire la partecipazione osservativa nella Struttura
- promuovere momenti di riflessione finalizzati allo scopo didattico/formativo
- far rispettare la normativa in materia di tutela della salute, sicurezza e Privacy in Fondazione



ART. 11. – ATTESTATO DI FREQUENZA

Il periodo di frequenza volontaria non costituisce tirocinio e non dà diritto a certificazione di competenza o altro riconoscimento.

Al termine della frequenza, a richiesta dell'interessato, può essere rilasciato un attestato di frequenza per il periodo dichiarato dal Direttore/Responsabile della Struttura ospitante senza valutazioni di giudizio o di merito.

ART. 12 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 17.03.1995 n. 230 e smi, Attuazione delle direttive 96/29 EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti da radiazioni ionizzanti;
- DPR 28.12.445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela al sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 L. 8.03.2000 n. 153;
- Decreto 19.10.2001 n. 445 Regolamento concernente gli esami di stato di abilitazione all'esame della professione di medico-chirurgo;
- D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D.Lgs. 9.04.2008 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e smi Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 Attuazione della L. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e della efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
- Circolare del Dip. della Funzione Pubblica n. 3/2010 art. 55 noves del Decreto L.gs. n. 165/2001 – identificazione del personale a contatto con il pubblico;
- L.R. n. 13/2012 e smi Programma Regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie;



- Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);
- D.lgs. 31.07.2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento, approvato con decreto DG n. 5/D.G./1707 del 29 dicembre 2023, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione, sostituendo qualsiasi disciplina precedente fatte salve le frequenze in corso.

ART. 14 – ALLEGATI E MODULISTICA

- [ALLEGATO 1 Mod RA D.G 59.1 - Modulo di richiesta per l'ottenimento di autorizzazione alla frequenza volontaria, presso le diverse SS.CC. della Fondazione](#)



**MODULO DI RICHIESTA PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA
FREQUENZA VOLONTARIA, PRESSO LE DIVERSE SS.CC. DELLA FONDAZIONE**

Il/lasottoscritto/a _____

Luogo e data di nascita _____

Luogo di Residenza/Domicilio _____

Tel./Cell. _____

C.F. _____ e-mail _____

Identificato con documento _____ n. _____

di cui si allega la copia fotostatica.

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi

DICHIARA

Di essere:

- cittadino italiano
- cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea o familiare di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- cittadino di paesi terzi che è titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, in possesso dei requisiti previsti dalla legge
- studente in _____, iscritto al _____ anno del corso di laurea, anno accademico _____ / _____, presso l'Università _____
- laureato in _____
- Laurea conseguita il _____ presso l'Università _____
- in possesso del diploma di specializzazione in _____
- Conseguito presso il _____ presso l'Università _____
- iscritto all'albo _____

NB in caso di titolo di studio conseguito all'estero e per il quale si dichiara l'equipollenza o equivalenza, la medesima deve risultare dalla certificazione rilasciata dalla competente autorità ai sensi di legge ovvero l'aspirante deve dimostrare di aver presentato presso la competente autorità la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di equipollenza o equivalenza.



DICHIARA ALTRESÌ

- di avere in essere, alla data della presente, rapporti di lavoro con Enti pubblici o privati del settore sanitario

- di non essere in alcun rapporto di lavoro con Enti pubblici o privati del settore sanitario
- di avere in essere, alla data della presente, rapporti con la Fondazione e di non aver presentato alla stessa altre domande di autorizzazione pendenti _____
- di non avere in essere, alla data della presente, rapporti con la Fondazione e di non aver presentato alla stessa altre domande di autorizzazione pendenti
- di avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o stati di interdizione o provvedimenti di prevenzione o altre misure
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o stati di interdizione o provvedimenti di prevenzione o altre misure
- di assumere l'obbligo di adempiere (**quale condizione essenziale al rilascio dell'autorizzazione**) contattando la SC Servizio Prevenzione Protezione Aziendale – Sicurezza (tel 0382/503902) alle prescrizioni dettate dal D.lgs. 81/08 in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
- di aver preso visione del Regolamento sulla frequenza volontaria della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e di accettarlo integralmente in tutte le sue parti
- di essere informato e di acconsentire al trattamento dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sue successive modifiche e integrazioni, nonché dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR)

CHIEDE IL NULLA OSTA

- allo svolgimento dell'attività di frequenza volontaria (a titolo gratuito e non propedeutica al conseguimento di particolari titoli di studio) presso la seguente SC della Fondazione:

Diretta dal Prof./Dott. _____

Motivo della frequenza _____

Durata della frequenza (*la medesima è autorizzata per un periodo di minimo 3 mesi fino un massimo 18 mesi*)

mesi _____ dal _____ al _____

Periodicità della frequenza (ore settimanali):



ALLEGA

- copia Documento di identità
- copia polizza assicurativa contro rischi e infortuni decorrente dalla data di concessione e per tutta la durata della frequenza (NB la medesima dovrà essere integrata dalla copertura per rischio radiazioni in caso di frequenza presso Strutture dotate di relativa strumentazione)
- Altro _____

Per presa visione
IL DICHIARANTE



Per presa visione il Direttore o Coordinatore SC ospitante:

Parere **positivo** **negativo**

- Allega il modulo di destinazione lavorativa Mod. MCS 5.1 debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto

Il Direttore o Coordinatore della SC ospitante

Data ____/____/____ _____

Timbro e firma

- si attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi informativi e formativi ex D.lgs. 81/08

Il Direttore della SC Servizio Prevenzione Protezione Aziendale - Sicurezza

Data ____/____/____ _____

Timbro e firma

A cura della Medicina del Lavoro

- è da sottoporre a sorveglianza sanitaria non è da sottoporre a sorveglianza sanitaria
 idoneo non idoneo

Il Medico competente

Data ____/____/____ _____

Timbro e firma

AUTORIZZAZIONE **DINIEGO**

Motivo del diniego: _____

Il Direttore competente o suo delegato (DSA, DS, DA, DMP, DPS)

Data ____/____/____ _____

Timbro e firma